

SELEZIONI ANNULLABILI CAUSA REQUISITI AL RIBASSO

Regioni a caccia di commissari, ma così i concorsi sono a rischio

DI MARCO NOBILIO

I componenti delle commissioni per il concorso a cattedra non si trovano. E gli uffici scolastici cercano commissari anche tra chi non ha i 5 anni di ruolo necessari per accedere alle commissioni. Ma la modifica dei requisiti di accesso alle commissioni rischia di invalidare i concorsi. È quanto si evince da un decreto emesso dalla direzione regionale della Lombardia (7900 del 10 aprile scorso) e da un analogo provvedimento dell'ufficio scolastico regionale per il Veneto (6319 del 13 aprile). La modifica consiste nell'estensione della facoltà di presentare la domanda per svolgere l'incarico di commissario anche ai «docenti che non siano in possesso del servizio nel ruolo per almeno cinque anni nella specifica classe di concorso, purché siano attualmente docenti confermati in ruolo e siano in possesso della specifica abilitazione». Il decreto ministeriale 995 del 15 dicembre 2017, all'articolo prevede, infatti, che l'accesso al ruolo di commissario possa essere consentito solo ai docenti che abbiano «prestato servizio nel ruolo per almeno cinque anni nella scuola secondaria di primo e secondo grado nella classe di concorso cui si riferisce il concorso». Ma siccome anche questa volta c'è una forte carenza di aspiranti, gli uffici hanno ritenuto di abbassare unilateralmente i requisiti nella speranza di invogliare anche i docenti neoimmessi in ruolo a partecipare alle commissioni.

Il problema si ripresenta puntualmente ogni volta che vengono indetti dei concorsi. Non tanto per l'esiguità dei compensi (418,40 euro lordi + 1 euro per ogni elaborato corretto), quanto invece per il fatto che non è previsto l'esonero dall'insegnamento e per il rischio di incorrere in procedimenti penali. La legge 241/90, infatti, consente a tutti i candidati di accedere agli elaborati degli altri concorrenti. E grazie ad internet è agevole rintracciare le fonti dai quali eventuali candidati scorretti abbiano eventualmente copiato la prova scritta. Pertanto, un eventuale candidato escluso o collocato in graduatoria dopo eventuali candidati che si siano comportati scorrettamente ha gioco facile a dimostrare l'esistenza di eventuali comportamenti illeciti. E siccome il procedimento penale può essere azionato senza costi aggiuntivi (basta una denuncia), ciò espone i commissari a gravi rischi anche se si siano comportati in perfetta buona fede e non si siano accorti di comportamenti illeciti da parte dei candidati.

Le spese degli eventuali procedimenti penali, peraltro, non vengono coperte

dall'amministrazione, ma sono a carico dei diretti interessati. E in alcuni casi le parcelle possono raggiungere anche i 25 mila euro e oltre a seconda della lunghezza dei procedimenti e della reputazione degli avvocati. Per non parlare dello stato di ansia a cui va incontro un docente incensurato che si trovi a fronteggiare una simile situazione. Che peraltro può comportare anche la sospensione cautelare dal servizio, con relativa riduzione della retribuzione al 50% e il licenziamento disciplinare. E l'eventuale condanna penale.

A ciò va aggiunto un ulteriore problema. A differenza che in passato, quando i commissari ottenevano l'esonero dall'insegnamento per tutto il periodo in cui si svolgevano le procedure concorsuali, adesso i commissari non possono più contare su tale esonero. Pertanto tutti i relativi adempimenti devono essere effettuati mentre si sta lavorando aggiungendo forti oneri e gravose responsabilità alla prestazione a cui i docenti devono fare fronte ogni giorno.

Il risultato è la carenza cronica di commissari che sta inducendo gli uffici a modificare unilateralmente i requisiti di accesso alle commissioni. Il tutto determinando l'insorgenza di ulteriori rischi per quanto riguarda la legittimità della costituzione delle relative commissioni. La determinazione dei requisiti di accesso alle commissioni concorsuali, infatti, è di stretta competenza del ministero dell'istruzione e non degli uffici periferici (si veda l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 59/17). Pertanto, la modifica di tali requisiti, sebbene motivata dalla necessità di provvedere all'acquisizione degli aspiranti alla nomina a commissario, potrebbe determinare vizi di legittimità nella costituzione delle commissioni. E ciò potrebbe costituire presupposto per l'annullamento degli atti formati da tali commissioni in sede di concorso. Fermo restando che eventuali vizi di legittimità potrebbero essere fatti rilevare solo dagli aventi diritto. E cioè dai candidati interessati che, per fare ciò, dovrebbero esperire l'azione giudiziale davanti ai tribunali amministrativi regionali competenti per territorio.

Il rischio che si corre, dunque, è che i Tar annullino le procedure concorsuali. E che gli eventuali vincitori dei relativi concorsi, dopo essersi sottoposti allo stress della partecipazione alle selezioni, si vedano annullare il tutto ritornando sostanzialmente alla situazione di partenza. Dunque, una situazione molto delicata che necessiterebbe di un intervento legislativo ad hoc volto a sanare la questione prima che sia troppo tardi.

-© Riproduzione riservata-